

UNA NUOVA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI - LE INNOVAZIONI AL D.LGS. 231/2001 AD OPERA DELLA LEGGE N.
3/2019

SINTESI

L'elaborato si propone di analizzare il ruolo esercitato dai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ambito della disciplina delineata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quale intervento normativo atto a superare il noto brocardo "*societas delinquere non potest*" e ad introdurre nell'ordinamento la "responsabilità amministrativa degli enti".

Più nello specifico, il contributo si concentra sulle novità introdotte nell'ordinamento dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, c.d. Spazzacorrotti, la quale, oltre a realizzare importanti mutamenti nell'ambito delle singole fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, ha apportato significative innovazioni alla disciplina concernente la responsabilità amministrativa degli enti, mediante la previsione di una misura premiale a favore dell'ente imputato per uno dei delitti in questione, l'allargamento del novero dei reati delineati dalla sezione III del capo I del D.Lgs. 231/2001 e, in ottica preventiva, l'implementazione dei modelli di organizzazione e gestione degli enti.

Per comprendere la portata delle innovazioni, occorre considerare le modifiche apportate dal Legislatore al Codice Penale, nell'ambito del quale risulta centrale l'inasprimento del regime sanzionatorio dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sia in termini di ampliamento dei limiti edittali di pena, sia mediante l'introduzione degli stessi tra i reati ostativi *ex art. 4-bis* L. 26 luglio 1975, n. 354.

In tale contesto, l'unico strumento a disposizione del reo ai fini del godimento dei benefici penitenziari è costituito dalla collaborazione con la giustizia *ex art. 58-ter* L. 354/75 alla quale, a fronte della nuova normativa, si affianca la condotta collaborativa delineata dall'*art. 323-bis* c.p.. Oltre a tali fattispecie di ravvedimento operoso, tuttavia, la L. 3/2019, mediante l'*art. 323-ter* c.p., ha previsto anche una causa di non punibilità per la persona fisica che si adoperi entro stretti limiti temporali, ossia prima di "*avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini*".

Dinnanzi a tali previsioni, il Legislatore si è preoccupato di realizzare un equilibrio tra gli strumenti a beneficio della persona fisica e quelli a disposizione dell'ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato perpetrato. Più nello specifico, considerando che la causa di non punibilità delineata dall'*art. 323-ter* c.p. opera unicamente nei confronti dell'autore del reato presupposto, non potendosi estendere anche all'ente in virtù dell'autonomia della responsabilità di quest'ultimo, la L. 3/2019, mediante l'*art. 25, comma 5-bis*, D.Lgs. 231/2001, assicura all'ente la possibilità di beneficiare di

una sanzione interdittiva attenuata a fronte di uno specifico comportamento collaborativo posto in essere dallo stesso.

Infatti, il Legislatore ha bilanciato l'inasprimento dei limiti temporali delle sanzioni interdittive attuato attraverso le modifiche apposte all'art. 25, comma 5, D.Lgs. 231/2001 mediante l'introduzione di una misura premiale a beneficio dell'ente che si sia tempestivamente adoperato nella suddetta condotta collaborativa e nel rinnovo del proprio assetto organizzativo.

Il contributo, nell'ambito di un'analisi di legittimità costituzionale degli interventi attuati dalla recente normativa, mira dunque ad analizzare le singole forme di collaborazione con la giustizia attraverso un confronto tra le varie condotte "riparatorie" realizzabili dalla persona fisica autrice del reato presupposto nonché dall'ente, sia a fronte delle nuove disposizioni sia ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 231/2001. Le forme di ravvedimento a disposizione dell'ente, infatti, presentano elementi di continuità ma anche di divergenza, che si sostanziano soprattutto nella diversità dei benefici applicabili all'ente e dei limiti temporali entro i quali i comportamenti collaborativi devono essere adottati.

In aggiunta, l'elaborato si propone di evidenziare gli strumenti di prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione implementati dalla L. 3/2019. Invero, il Legislatore è intervenuto sull'istituto del *whistleblowing* sia accrescendo le tutele di colui che effettui segnalazioni circa condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, sia incrementando le funzioni dell'organismo di vigilanza dell'ente, il quale è chiamato a vigilare ulteriormente sul funzionamento dei canali informativi. L'intervento normativo si è dunque preoccupato di garantire la massima efficienza possibile dei modelli di organizzazione e gestione degli enti, la cui attuazione risulta in linea con le finalità di repressione dei fenomeni corruttivi perseguite dalla L. 190/2012.

Turchese Cetti Serbelloni